



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO PER LE VIDEORIPRESE,
RADIOREGISTRAZIONI E TRASMISSIONI ANCHE
WEB DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.05.2013

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.2016

INDICE

- ART. 1 FINALITÀ**
- ART. 2 FUNZIONI**
- ART. 3 RICHIESTA DI RIPRESA TELEVISIVA, RADIOFONICA E DI
 TRASMISSIONE ANCHE WEB**
- ART. 4 AUTORIZZAZIONE E DINIEGO**
- ART. 5 INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI TELECAMERE**
- ART. 6 MODALITÀ DELLE RIPRESE**
- ART. 7 RISPETTO DELLA PRIVACY**
- ART. 8 LIMITI ALLE RIPRESE TELEVISIVE**
- ART. 9 LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**
- ART. 10 SANZIONI**
- ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 FINALITÀ

(Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2016)

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva e/o a mezzo web delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale, che saranno effettuate dalle strutture comunali direttamente e/o da soggetto preventivamente autorizzato.
2. *Al fine di favorire la partecipazione democratica alla vita politico-amministrativa le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle richieste di riprese televisive, radiofoniche e sul web in diretta che possono essere avanzate e/o affidate a qualsiasi Associazione o Ente.*
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali.

ART. 2 FUNZIONI

(Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2016)

1. *Il Comune di Chiusa Sclafani, attribuisce alla diffusione televisiva, radiofonica e/o attraverso altri canali di comunicazione disponibili delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.*

ART. 3 RICHIESTA O AFFIDAMENTO DI RIPRESA TELEVISIVA, RADIOFONICA E DI TRASMISSIONE ANCHE WEB

(Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2016)

1. *Ciascuna Associazione o Ente, può richiedere al Sindaco l'autorizzazione alla ripresa del Consiglio Comunale o essere contattata/o dallo stesso per l'affidamento del servizio de quo. La richiesta o l'affidamento può essere anche relativa a periodi di tempo, comunque non superiori ad anni due rinnovabili, e deve recare l'impegno al rispetto del presente Regolamento e dell'ordinamento vigente e, per quanto non espresso, l'obbligo di osservare tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. , restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità per le eventuali violazioni delle norme richiamate.*
2. Inoltre dovranno essere indicate le forme di pubblicazione, diffusione o condivisione sul web.
3. *L'ufficio segreteria comunale, in capo al quale resta la responsabilità del procedimento, stamperà un apposito fac-simile di richiesta e/o affidamento di ripresa televisiva, radiofonica o a mezzo web.*

ART.4
AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

(Modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2016)

1. *Entro il termine perentorio delle 24 ore precedenti la prima seduta del Consiglio Comunale successivo alla richiesta e/o all'affidamento il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, autorizza la ripresa televisiva, radiofonica o mediante web.*
2. Il diniego può avvenire solo per gravi e comprovati motivi, deve essere argomentato e comunicato tempestivamente per scritto al richiedente.

ART. 5
INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI TELECAMERE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive, radiofonica e sul web e sul web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
2. Vista la durata di ogni autorizzazione, prevista dall'art. 3, la comunicazione di cui al presente articolo può essere data una-tantum per ogni periodo autorizzato. Sarà cura del Sindaco, o del Presidente del Consiglio Comunale, far apporre dei cartelli che ricordino la presenza delle telecamere al pubblico ed ai singoli Consiglieri Comunali.
3. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative dell'art. 3 del presente Regolamento, degli altri Organi Istituzionali e dal Presidente del Consiglio.

ART. 6
MODALITÀ DELLE RIPRESE

1. I soggetti autorizzati alle riprese televisive, radiofonica e sul web dovranno procedere alle stesse avendo cura di non inquadrare in nessun caso il pubblico che assiste alle sedute.
2. Non potranno comunque inquadrare Consiglieri o situazioni che violino la privacy (ad esempio: Consiglieri che utilizzano stampelle, che accusino un malore, etc.)
3. Il Presidente del Consiglio, sospesa la seduta e sentiti i Capigruppo, può sospendere l'autorizzazione alle riprese televisive, radiofonica e sul web per gravi e comprovati motivi o perché il dibattito sia addivenuto ad argomenti che riguardino dati sensibili giudiziari o per tutelare la riservatezza di soggetti presenti in aula.
4. Durante la trasmissione, in diretta delle sedute del Consiglio Comunale, è vietato qualsiasi commento.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 16/63, nell'ambito delle competenze attribuitegli per la gestione delle

sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per fare sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ART. 7

RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ciascun Consigliere, o Funzionario comunale o Responsabile di Area comunale, in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. Per cui si ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva, radiofonica e sul web in occasione del proprio intervento. In questo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione con ripresa della sola targhetta identificativa.

ART.8

LIMITI ALLE RIPRESE TELEVISIVE

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute o dati personali e sensibili ai sensi della legge in materia di privacy.

ART.9

LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. La diretta è consentita in ambito locale, nazionale e sul web, ivi compreso il sito del Comune.
2. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
3. E' vietata la registrazione, la diffusione anche parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.
4. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.
5. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare le riprese e decadrà dal relativo diritto su comunicazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

8. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari che, essendo, per "relata", parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, si connotano come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
9. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.
10. Il Presidente del Consiglio provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo, sentito il Segretario comunale, il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
11. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Chiusa Sclafani è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio. Sono, altresì, individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Comunale, i dipendenti appartenenti al Settore Affari Generali e gli addetti all'elaborazione dati dell'ufficio comunale preposto.
12. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.
13. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per il periodo della pubblicazione delle medesime e delle registrazioni audio digitali.
14. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

ART.10 SANZIONI

1. Le violazioni da parte dei soggetti autorizzati al presente Regolamento o alle norme di riferimento, attesa la particolare gravità delle stesse, può essere punita con ammende da € 300,00 (trecento) ad € 5.000 ,00 (cinquemila), con la sospensione dell'autorizzazione.
2. E' fatto salvo l'obbligo da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei singoli Consiglieri, nel caso di reati, di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART.11 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le

disposizioni di cui al Codice in materia di Protezione dei dati Personali emanato con il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. alle specifiche discipline di settore.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.